

DETERMINAZIONE N. 30/2020**OGGETTO: Applicazione art. 3, comma 1, n. 82 del D.lgs 7 marzo 2005****IL DIRETTORE GENERALE**

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che assegna all’Agenzia l’istituzione del sistema SPID;

VISTO l’articolo 3 comma 1 del CAD, modificato con il D.lgs n. 217/2017;

CONSIDERATO che il regolamento recante le “Modalità attuative per la realizzazione dello SPID” è stato emanato prima delle suddette modifiche;

CONSIDERATO che fra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD rientrano i gestori di identità digitale SPID in quanto, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2014, sono gestori di servizio pubblico;

RITENUTO NECESSARIO creare le condizioni affinché i gestori di identità digitale SPID possano garantire quanto previsto dal citato comma 1 dell’art. 3 del CAD in merito a *“il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo”*;

RITENUTO che le previsioni contenute nel regolamento recante le “Modalità attuative per la realizzazione dello SPID” e, in particolare, negli articoli 7 e 13, comma 1, lettera a), non consentano l’applicazione dell’art. 3 del CAD attualmente vigente;

DETERMINA

Che nel corso dell’identificazione a vista del soggetto richiedente lo SPID, la prevista richiesta di adesione allo SPID in formato cartaceo, possa essere sostituita da un documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata o firma elettronica qualificata del richiedente.

Francesco Paorici